

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3753 del 27/07/2021
Oggetto	D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 29 nonies. Ditta Ghiselli Mirco con sede legale in Via Canale di Bonificazione n.173 del Comune di Cesenatico ed installazione sita al medesimo indirizzo. Aggiornamento dell'Allegato 1 le Condizioni dell'AIA (REV.1).
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3879 del 27/07/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventisette LUGLIO 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 29 nonies. Ditta **Ghiselli Mirco** con sede legale in Via Canale di Bonificazione n.173 del Comune di Cesenatico ed installazione sita al medesimo indirizzo. **Aggiornamento dell'Allegato 1 le Condizioni dell'AIA (REV.1).**

La Responsabile dell'Incarico di Funzione

Visti:

- il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA.;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"* con la quale dal 01/01/2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015"*;
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e A.I.A.;
- le Linee Guida interne ad Arpae LG 46-DT approvate con DET-2020-336 del 24/04/2020 per la valutazione della BATc;
- la Nota AIA n. 2/2021 del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna che aggiorna e armonizza la prescrizione n. 31 dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" al fine di allinearle con i valori dell'Azoto escretorio e dell'ammoniaca emessa determinati dalla nuova funzionalità del software BAT TOOL;

Premesso che la ditta **Ghiselli Mirco** è titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dal SAC di Forlì – Cesena di Arpae con Determinazione Dirigenziale DET – AMB – 2019 – 1829 del 11/04/2019 per la gestione dell'installazione di cui al punto 6.6, lettera a) dell'allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis, sita in Via Canale di Bonificazione n.173 del Comune di Cesenatico;

Evidenziato che:

1. l'AIA n.1829 del 11/04/2021 riporta, relativamente alla gestione delle acque di lavaggio in caso di emergenza sanitaria, la seguente prescrizione n. 43

“”43. (acque di lavaggio in caso di emergenza sanitaria)

Sulla base di quanto previsto dal Decreto n. 9 del 25/01/10 in merito alla obbligatorietà di lavaggi con acqua in caso di emergenza sanitaria, si ritiene che la ditta debba provvedere alla realizzazione di contenitori atti a raccogliere le suddette acque reflue. Pertanto, entro 1 mese, la ditta dovrà fornire ad Arpae una Relazione Tecnica con indicati la tipologia dei contenitori da realizzare e le relative capacità di stoccaggio. In seguito a valutazione della Relazione Tecnica (i cui esiti verranno

comunicati al Gestore) la ditta dovrà provvedere, entro 6 mesi dalla data di comunicazione al Gestore, alla realizzazione dei manufatti necessari per poter assolvere agli obblighi in caso di emergenza sanitaria.”

Dato atto che la ditta Ghiselli Mirco in data 13/05/2019 ha trasmesso la Relazione Tecnica richiesta nella quale è specificato che

“L’azienda Ghiselli Mirco ha interpellato il Veterinario aziendale confrontandosi su quanto è previsto nel suddetto Decreto e dopo un’attenta analisi dei possibili lavaggi che, in caso di emergenza sanitaria, l’azienda è obbligata ad effettuare si è arrivati alla conclusione che utilizzando un’idropulitrice ad alta pressione, che nebulizza l’acqua e ne riduce il consumo, i mc di liquido da raccogliere dovrebbero essere di scarsa entità.

Per questo l’azienda propone, in caso di emergenza, di rivolgersi ad una ditta specializzata che aspirerà il liquido in eccesso all’interno dei due capannoni e di conservare la documentazione che gli rilascerà la ditta a prova dell’avvenuta pulizia. Inoltre l’azienda, in alternativa, possiede una botte con capacità di 10 q.li che potrebbe utilizzare come possibile stoccaggio del liquido aspirato dai capannoni e smaltirla successivamente. A questo punto l’azienda non ritiene opportuno realizzare nuovi contenitori per stoccaggio dei liquami ma utilizzare cisterne o botti mobili da poter utilizzare solo in casi di emergenza.

Dato atto che successivamente, per mero errore materiale il SAC di Forlì- Cesena di Arpaè non ha fornito riscontro al Gestore per la valutazione della proposta presentata e sopra descritta, di “non realizzare nuovi contenitori per stoccaggio dei liquami ma utilizzare cisterne o botti mobili da poter utilizzare solo in casi di emergenza”;

Visto il parere espresso dall’Azienda Ausl della Romagna in data 30/01/2019 che brevemente riassunto afferma che

“In conclusione, appare pertanto evidente che la pulizia a secco (solo disinfettante) proposta dalla Ditta Ghiselli, circa le pulizie in caso di emergenza sanitaria, non siano ritenute sufficienti, in quanto risulta indispensabile effettuare un lavaggio anche con acqua, con conseguenti e inevitabili formazioni di reflui.”

Valutata oggi per allora la proposta che il Gestore ha presentato in data 13/05/2019, relativa alla gestione delle acque di lavaggio in caso di emergenza sanitaria, visto quanto specificato dalla competente AUSL, con il presente provvedimento si ritiene necessario sostituire la prescrizione n. 43 come segue:

(acque di lavaggio dei capannoni in caso di emergenza sanitaria)

43. Entro il 31/12/2021 dovranno essere realizzati idonei pozzetti all’interno di ciascun capannone, tali da permettere la raccolta delle acque di lavaggio per la loro aspirazione e convogliamento ai fini del recupero fertirriguo o dello smaltimento come rifiuto;

(acque di lavaggio dei capannoni)

43 bis Le acque di lavaggio si possono spandere direttamente sul terreno nei periodi in cui esse sono utili ai fini irrigui per effettuare fertirrigazione nel rispetto della corretta pratica agronomica (la fertirrigazione deve arrecare un beneficio alle colture/alberature); nei periodi in cui esse non sono utili ai fini irrigui, devono essere stoccate. Tali acque di lavaggio dovranno essere gestite come rifiuto (anche se per motivi non strettamente legati a problemi igienico – sanitari), qualora eccedenti la capacità di stoccaggio e/o non utilizzabili nel rispetto della corretta pratica agronomica.

2. alcune prescrizioni contenute nell'allegato 1 di cui alla DET – AMB – 2019 – 1829 del 11/04/2019 sono state successivamente ottemperate dalla ditta; **in particolare sono state ottemperate le prescrizioni nn. 11, 24, 58, 59 e 70, evidenziate nel testo dell'allegato 1 con la dicitura "ottemperato" in colore rosso;**

3. alcune prescrizioni contenute nell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla DET – AMB – 2019 – 1829 del 11/04/2019, da tale data sono divenute obsolete rispetto a quanto previsto nelle revisioni dello schema di AIA previsto dalla linee guida Arpae, con il presente provvedimento si approva altresì

- l'aggiornamento/sostituzione/eliminazione di prescrizioni obsolete, come descritto accuratamente nei successivi capoversi, senza che ciò determini l'introduzione di nuove prescrizioni che possano rendere più complessa o onerosa la gestione dell'installazione da parte del Gestore;

4. nell' AIA" di cui alla DET – AMB – 2019 – 1829 del 11/04/2019 il calcolo delle emissioni di ammoniaca è stato formulato mediante lo strumento denominato Net IPPC che nel 2019 era lo strumento disponibile;

Dato atto che la ditta Ghiselli Mirco in data 15/04/2021 ha presentato, tramite Portale IPPC-AIA la domanda di modifica non sostanziale di AIA, che è stata acquisita al PG/2019/173747, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. relativa a quanto di seguito specificato:

1. installazione dell'arco di disinfezione degli automezzi in entrata all'installazione in attuazione a quanto prescritto dal Decreto biosicurezza;
2. modifica del sistema di gestione degli effluenti palabili prodotti nell'installazione (la ditta dichiara di effettuare la cessione totale degli effluenti palabili prodotti);

Dato atto che si ritiene doveroso cogliere l'occasione della modifica di AIA richiesta dal Gestore per effettuare gli aggiornamenti dell'Allegato 1 di cui alla DET – AMB – 2019 – 1829 del 11/04/2019, come poc'anzi evidenziati, che ad oggi risultano necessari;

Precisato che il procedimento di modifica di AIA ha avuto il seguente iter istruttorio:

- in data 20/04/2021 il SAC di Forlì -Cesena di Arpae con nota prot. n. PG/2021/60576 ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento l'accoglimento della domanda di modifica sopra descritta ricadente nella fattispecie di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento di AIA e ha richiesto il parere di competenza agli Enti interessati;
- in data 6/05/2021 il SAC di Forlì -Cesena di Arpae con nota prot. n. PG/2021/71607 ha chiesto alla ditta Ghiselli Mirco integrazioni documentali;
- in data 4/06/2021 la ditta Ghiselli Mirco ha chiesto una proroga per la presentazione della integrazioni richieste che è stata concessa dal SAC di Forlì -Cesena di Arpae in data 8/06/2021 con comunicazione PG/2021/91167;
- in data 21/06/2021 la ditta Ghiselli Mirco ha trasmesso, tramite il portale regionale IPPC AIA la documentazione integrativa richiesta, acquisita al protocollo dell'Agenzia con PG/2021/97229; tale documentazione è stata trasmessa agli enti interessati in data 23/06/2021 con nota PG/2021/98461;

Evidenziato che la documentazione presentata dalla ditta Ghiselli Mirco formata dai seguenti documenti è stata valutata esaustiva:

- relazione tecnica descrittiva degli interventi oggetto di modifica di AIA;
- Allegato Planimetria 3B "Rete Idrica e 3F Stoccaggi" REV. Luglio 2021;

- documentazione integrativa:
 - ✓ relazione tecnica che riporta:
 - a) il calcolo delle emissioni di ammoniaca mediante lo strumento BAT TOOL integrato, cioè la versione che contiene al suo interno il foglio di calcolo relativo al bilancio di azoto e fosforo, effettuato sulla base dei mangimi utilizzati, dei quali sono stati altresì inviati i cartellini (fasi di alimentazione);
 - b) elenco aggiornato delle BATc utilizzate nell'installazione, in considerazione della cessione totale a ditte terze;
 - c) foglio di calcolo relativo al bilancio di azoto e fosforo che riporta anche i dati di mortalità e consumo aziendale di mangime;
 - d) la specificazione relativa alla gestione degli effluenti prodotti nell'installazione (100 % di cessione a terzi) e specifica sull'utilizzo eccezionale della platea coperta;
 - e) schede di sicurezza relative ai prodotti disinfettanti utilizzati nel sistema di disinfezione;

Evidenziato che il SAC di Forlì – Cesena di Arpaè in luogo del sistema di calcolo NET IPPC, intende utilizzare il software BAT TOOL per il calcolo delle emissioni in atmosfera di ammoniaca (software nella versione integrata che ricomprende i dati del bilancio di azoto e fosforo derivante dal mangime utilizzato dal Gestore);

Dato atto che l'elaborazione dei dati dell'AIA mediante l'utilizzo dello strumento BAT TOOL (dal quale derivano dati e informazioni diversi rispetto a quelli elaborati con il software NET IPPC), comporta aggiornamenti di contenuto dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla DET – AMB – 2019 – 1829 del 11/04/2019, come nel testo successivamente descritto;

Evidenziato che nell'allegato al presente provvedimento sono riportate in colore rosso le parti descrittive che: sono inserite ex novo, oppure riguardano gli aggiornamenti dei dati da BAT TOOL, o specificano le motivazioni per le quali si effettua l'aggiornamento, l'eliminazione di prescrizioni o si dà atto che le stesse sono state ottemperate dalla ditta;

Vista la documentazione tecnica presentata dalla ditta proponente e viste le opportune valutazioni effettuate da questo SAC sulla stessa,

➤ si accoglie la richiesta della ditta Ghiselli Mirco presentata in data 15/04/2021 e pertanto, **in relazione alla realizzazione degli interventi che costituiscono modifica non sostanziale di AIA (installazione dell'Arco di Disinfezione dei mezzi in entrata all'installazione e cessione totale a terzi degli effluenti prodotti nell'installazione)**, si modifica l'Allegato 1 "Le Condizioni dell'AIA" di cui alla DET – AMB – 2019 – 1829 del 11/04/2019 come di seguito specificato:

- a) nel paragrafo A3 "Planimetrie di riferimento", viene inserita la descrizione della planimetria Allegato 3B+3F (rete idrica e stoccaggi), con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- b) nel paragrafo C1.1.3 Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) della Regione Emilia-Romagna è eliminata la dicitura ~~"distribuzione effluenti di allevamento con interrimento entro 4 ore dallo spandimento;~~
- c) nel paragrafo "C1.2. Descrizione Ciclo Produttivo":
 - viene aggiornata la descrizione del ciclo produttivo;

- sono aggiornati i dati della tabella **“Produzione e stoccaggio deiezioni in base al numero capi che si intende allevare”** riferiti sia alla superficie, sia al volume dei contenitori stoccaggio letami) e relativa nota, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- viene inserito il paragrafo **“Sistema di disinfezione dei mezzi in entrata con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento”;**

d) nel paragrafo C3.1 **“Confronto con le BAT”**, vengono aggiornate le BAT riferite alla gestione degli effluenti di allevamento, considerata la cessione totale degli stessi a ditte terze, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;

e) nel paragrafo D2.5 **“Scarichi e Prelievo idrico”** sono inserite le prescrizioni 45 bis e 45 ter relative al sistema di disinfezione dei mezzi”, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;

f) nel paragrafo D2.9 **“Gestione degli effluenti”** sono inserite ex novo le prescrizione nn. 67 bis (cessione pollina) e 67 ter (gestione della lettiera nella platea coperta), con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;

g) nella Sezione D3.1 ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO A CURA DELL'AZIENDA vengono eliminati i riferimenti relativi all'utilizzazione agronomica in quanto la ditta cede il 100% degli effluenti prodotti a ditte terze;

h) viene inserita ex novo la Sezione E - RACCOMANDAZIONI DI GESTIONE con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;

➤ **In relazione all'applicazione dello strumento di calcolo BAT TOOL nella versione integrata** che ricomprende i dati del bilancio di azoto e fosforo derivante dal mangime utilizzato dal Gestore, si aggiorna conseguentemente l'Allegato 1 **“Le condizioni dell'AIA”** di cui alla DET – AMB – 2019 – 1829 del 11/04/2019 come segue:

1. nel paragrafo A5 **“Iter Istruttorio”** nella Tabella **“Consistenza zootecnica”** viene nuovamente quantificato il dato del peso vivo allevato (t/a) ed è inserita la relativa nota, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
2. nella tabella **“Produzione e stoccaggio deiezioni in base al numero capi che si intende allevare”**, contenuta nel paragrafo C1.2 **“Descrizione del processo produttivo e dell'attuale assetto impiantistico”** vengono aggiornati i dati riferiti a **“Azoto totale da letami da BAT Tool”** e Azoto complessivo da BAT Tool, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
3. nel paragrafo C2.1 **“Emissioni in atmosfera”** viene inserita la tabella BAT 23 (e relative note) rappresentativa dell'emissione di ammoniaca nella fasi di allevamento e la relativa % di riduzione dell'emissione rispetto alla situazione senza l'applicazione della BAT; i contenuti di detta tabella sono specificati nell'allegato al presente provvedimento;
4. nel paragrafo C2.1.4 **“gestione degli effluenti”** viene inserita specifica relativa al titolo di azoto, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
5. nel paragrafo D2.3 **Conduzione dell'attività di allevamento intensivo** è apportata la revisione alla tabella **“Tipologia produttiva”** in relazione ai seguenti valori: peso vivo allevato, azoto e fosforo escreti e stima ammoniaca emessa, con i contenuti aggiornati di detta tabella che sono specificati nell'allegato al presente provvedimento;

6. nel Paragrafo “D2.4 emissioni in atmosfera” vengono aggiornati i dati contenuti nella tabella della prescrizione n. 20 (emissioni diffuse), con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
7. nel paragrafo D.2.6 “Emissioni nel suolo, protezione del suolo e delle acque sotterranee” è introdotta la prescrizione con n. 49 bis relativa al titolo di azoto, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
8. nella sezione D3.1 “Attività di monitoraggio e controllo a cura dell'azienda”:
 - sono aggiornati i contenuti del paragrafo D3.1.4 “Monitoraggio e controllo emissioni in aria”; nello specifico viene aggiornato il riferimento al sistema di calcolo BAT TOOL;
 - nel paragrafo D3.1.8 “Monitoraggio e controllo inquinamento del suolo” viene inserita ex novo la tabella “Emissioni di Polveri (BAT 27) con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
9. sono inseriti, quali allegati all'allegato 1 “Le condizioni dell'AIA” approvato con il presente provvedimento, il foglio di BAT TOOL e il foglio del Bilancio di massa;

➤ **in relazione alla necessità di effettuare l'aggiornamento/sostituzione/eliminazione di prescrizioni obsolete**, si modificano i contenuti dell'allegato 1 di cui alla DET – AMB – 2019 – 1829 del 11/04/2019 come di seguito specificato:

1. nel paragrafo D2.2 “Comunicazioni e requisiti di notifica”:
 - a) sono eliminate le prescrizioni obsolete nn. 8, 9, 10 e 11 che vengono sostituite dalle prescrizioni che prendono la numerazione 12 bis e 12 ter, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
2. nel paragrafo D2.4 Emissioni in atmosfera:
 - a) viene sostituita integralmente la prescrizione n. 23 con la versione aggiornata della stessa e sono inserite ex novo le prescrizioni nn. 23 bis e 23 ter, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
 - b) viene aggiornata la prescrizione n. 25 (emissioni odorigene) con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
 - c) viene eliminata la prescrizione n. 27 (emissioni di polveri) poiché successivamente inserita la nel Paragrafo del Piano di Monitoraggio e Controllo e sono inserite ex novo le prescrizioni nn. 27 bis e 27 ter, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
3. nel paragrafo D2.5 “scarichi e prelievo idrico”:
 - viene aggiornata la prescrizione n. 45 relativa al piano di gestione acque meteoriche;
 - viene eliminata la prescrizione 49 poiché sostituita dall'inciso “*Resta fermo che il prelievo di acqua da pozzo deve avvenire secondo quanto regolato dalla concessione di derivazione di acqua pubblica*”, inserito ex novo;
4. nel paragrafo D2.6 EMISSIONI NEL SUOLO, PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE viene eliminata la prescrizione n. 50 in quanto obsoleta;
5. nel paragrafo D2.7 EMISSIONI SONORE viene aggiornata la prescrizione n. 55 con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;

6. nel paragrafo D2.8 GESTIONE DEI RIFIUTI viene aggiornata la prescrizione n. 63 con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
7. nel paragrafo D2.9 GESTIONE DEGLI EFFLUENTI:
 - vengono eliminate la prescrizione n. 67 (gestione cumuli a piè di campo) e n. 68 (trasporto finalizzato all'utilizzazione agronomica) poiché non pertinenti all'installazione;
 - viene eliminata la prescrizione n. 69 (copertura dell'effluente durante il trasporto) , poiché è spostata nella sezione E Raccomandazioni di Gestione (creata ex novo);
 - nel paragrafo D2.1.5 "Altre condizioni" viene eliminata perché obsoleta, la prescrizione n. 80 "controlli programmati a carico del gestore";
8. nel paragrafo D3.1.2 Monitoraggio e controllo consumi idrici viene aggiornata la tabella qui inserita con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
9. nel paragrafo D3.1.10 "Monitoraggio e controllo parametri di processo" è aggiornata la tabella qui rappresentata con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;

Dato atto che il progetto di modifica suddetto ricade nella casistica prevista al punto 1.2.1 della circolare dalla Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 e pertanto si configura come modifica non sostanziale ma, soggetta ad aggiornamento dell'A.I.A.;

Dato atto che trattandosi di modifiche non sostanziali non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica ma, è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Considerato che la determina dirigenziale DET – AMB – 2019 – 1829 del 11/04/2019 ha approvato l'Allegato 1 " le condizioni di AIA "per l'installazione sita in Via Canale di Bonificazione n. 173 del Comune di Cesenatico, si ritiene opportuno procedere con la stesura aggiornata dello stesso Allegato apportando la REV.1, al fine sia di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione, sia per consentire a chiunque ne necessiti, una lettura complessiva facilitata del provvedimento e suo allegato;

Conseguentemente, si sostituisce integralmente l'allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla DET – AMB – 2019 – 1829 del 11/04/2019, (ferma restando la validità e l'efficacia della medesima determinazione nonché le prescrizioni in essa contenute e la scadenza di AIA), con l'allegato "Le condizioni dell'AIA"(REV.1) al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 del 30/12/15 e s.m.i. recante "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015*";

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 96/2019 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione;

Vista la Determinazione del Dirigente Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 876/2019 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione dal 01/11/2019 al 31/10/2022;

Dato atto che il Responsabile del procedimento Dott. Luca Balestri e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Per quanto in premessa specificato, su proposta del Responsabile di Procedimento

DETERMINA

1 di **accogliere** la domanda di modifica di AIA presentata dalla ditta Ghiselli Mirco in data 15/04/2021 relativa a quanto in premessa specificato, per l'installazione riconducibile al punto 6.6 lettera a) dell'allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis, sita in Via Canale di Bonificazione n. 173 del Comune di Cesenatico, ed in particolare di accogliere le argomentazioni riportate dalla ditta Ghiselli Mirco nella relazione tecnica presentata e nella documentazione integrativa presentata;

2 di **precisare** che, per le motivazioni in premessa specificate, la prescrizione di AIA n. 43 (**acque di lavaggio dei capannoni in caso di emergenza sanitaria**) è la seguente,

'''

43. Entro il 31/12/2021 dovranno essere realizzati idonei pozzetti all'interno di ciascun capannone, tali da permettere la raccolta delle acque di lavaggio per la loro aspirazione e convogliamento ai fini del recupero fertirriguo o dello smaltimento come rifiuto;

'''

integrata anche dalla successiva 43 bis, inserita ex novo;

'''

(acque di lavaggio dei capannoni)

43 bis Le acque di lavaggio si possono spandere direttamente sul terreno nei periodi in cui esse sono utili ai fini irrigui per effettuare fertirrigazione nel rispetto della corretta pratica agronomica (la fertirrigazione deve arrecare un beneficio alle colture/alberature); nei periodi in cui esse non sono utili ai fini irrigui, devono essere stoccate. Tali acque di lavaggio dovranno essere gestite come rifiuto (anche se per motivi non strettamente legati a problemi igienico – sanitari), qualora eccedenti la capacità di stoccaggio e/o non utilizzabili nel rispetto della corretta pratica agronomica.

'''

3 di **dare atto** che le **prescrizioni nn. 11, 24, 58, 59 e 70 dell'allegato 1** di cui alla DET – AMB – 2019 – 1829 del 11/04/2019 sono state ottemperate dalla ditta;

4 di **precisare** che, per le motivazioni in premessa specificate, l'AIA per l'installazione sita in Via Canale di Bonificazione n. 173 del Comune di Cesenatico di cui alla DET – AMB – 2019 – 1829 del 11/04/2019 verrà aggiornata in alcune sue parti e in alcuni suoi dati mediante l'applicazione dello strumento di calcolo BAT TOOL integrato;

5 di **precisare** che, per le motivazioni in premessa specificate, alcune prescrizioni dell'AIA di cui alla DET – AMB – 2019 – 2398 del 20/05/2019 verranno aggiornate e/o sostituite in quanto obsolete;

6 di **sostituire**, conseguentemente, l'allegato 1 di cui alla DET – AMB – 2019 – 1829 del 11/04/2019 "Le condizioni dell'AIA", per le motivazioni già specificate e come in premessa modificato, con l'allegato al presente provvedimento (Allegato 1 REV.1), inteso quale parte integrante e sostanziale, che riporta le seguenti modifiche:

A) **in relazione alla realizzazione degli interventi che costituiscono modifica non sostanziale di AIA (installazione dell'Arco di Disinfezione dei mezzi in entrata all'installazione e cessione totale a terzi degli effluenti prodotti nell'installazione):**

- nel paragrafo A3 "Planimetrie di riferimento", viene inserita la descrizione della planimetria Allegato 3B+3F (rete idrica e stoccaggi), con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo C1.1.3 Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) della Regione Emilia-Romagna è eliminata la dicitura "~~distribuzione effluenti di allevamento con interrimento entro 4 ore dallo spandimento;~~";
- nel paragrafo "C1.2. Descrizione Ciclo Produttivo":
- viene aggiornata la descrizione del ciclo produttivo;
- sono aggiornati i dati della tabella "**Produzione e stoccaggio deiezioni in base al numero capi che si intende allevare**" riferiti sia alla superficie, sia al volume dei contenitori stoccaggio letami) e relativa nota, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- viene inserito il paragrafo "Sistema di disinfezione dei mezzi in entrata con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo C3.1 "Confronto con le BAT", vengono aggiornate le BAT riferite alla gestione degli effluenti di allevamento, considerata la cessione totale degli stessi a ditte terze, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo D2.5 "Scarichi e Prelievo idrico" sono inserite le prescrizioni 45 bis e 45 ter relative al sistema di disinfezione dei mezzi", con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo D2.9 "Gestione degli effluenti" sono inserite ex novo le prescrizione nn. 67 bis (cessione pollina) e 67 ter (gestione della lettiera nella platea coperta), con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- nella Sezione D3.1 ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO A CURA DELL'AZIENDA vengono eliminati i riferimenti relativi all'utilizzazione agronomica in quanto la ditta cede il 100% degli effluenti prodotti a ditte terze;
- viene inserita ex novo la Sezione E - RACCOMANDAZIONI DI GESTIONE con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;

B) **in relazione all'applicazione dello strumento di calcolo BAT TOOL nella versione integrata** che ricomprende i dati del bilancio di azoto e fosforo derivante dal mangime utilizzato dal Gestore:

- nel paragrafo A5 "Iter Istruttorio" nella Tabella "Consistenza zootecnica" viene nuovamente quantificato il dato del peso vivo allevato (t/a) ed è inserita la relativa nota , con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- nella tabella "Produzione e stoccaggio deiezioni in base al numero capi che si intende allevare", contenuta nel paragrafo C1.2 "Descrizione del processo produttivo e dell'attuale assetto impiantistico" vengono aggiornati i dati riferiti a "Azoto totale da letami da BAT Tool" e Azoto complessivo da BAT Tool, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo C2.1 "Emissioni in atmosfera" viene inserita la tabella BAT 23 (e relative note) rappresentativa dell'emissione di ammoniaca nella fasi di allevamento e la relativa % di riduzione

dell'emissione rispetto alla situazione senza l'applicazione della BAT; i contenuti di detta tabella sono specificati nell'allegato al presente provvedimento;

- nel paragrafo C2.1.4 "gestione degli effluenti" viene inserita specifica relativa al titolo di azoto, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo D2.3 Conduzione dell'attività di allevamento intensivo è apportata la revisione alla tabella "Tipologia produttiva" in relazione ai seguenti valori: peso vivo allevato, azoto e fosforo escreti e stima ammoniacale emessa, con i contenuti aggiornati di detta tabella che sono specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- nel Paragrafo "D2.4 emissioni in atmosfera" vengono aggiornati i dati contenuti nella tabella della prescrizione n. 20 (emissioni diffuse), con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo D.2.6 "Emissioni nel suolo, protezione del suolo e delle acque sotterranee" è introdotta la prescrizione con n. 49 bis relativa al titolo di azoto, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- nella sezione D3.1 "Attività di monitoraggio e controllo a cura dell'azienda":
 - sono aggiornati i contenuti del paragrafo D3.1.4 "Monitoraggio e controllo emissioni in aria"; nello specifico viene aggiornato il riferimento al sistema di calcolo BAT TOOL;
 - nel paragrafo D3.1.8 "Monitoraggio e controllo inquinamento del suolo" viene inserita ex novo la tabella "Emissioni di Polveri (BAT 27) con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
 - sono inseriti, quali allegati all'allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" approvato con il presente provvedimento, il foglio di BAT TOOL e il foglio del Bilancio di massa;

C) in relazione all'aggiornamento/sostituzione/eliminazione di prescrizioni obsolete contenute nell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla DET – AMB – 2019 – 1829 del 11/04/2019, si provvede all'aggiornamento/sostituzione/eliminazione delle stesse come segue:

- nel paragrafo D2.2 "Comunicazioni e requisiti di notifica":
 - sono eliminate le prescrizioni obsolete nn. 8, 9, 10 e 11 che vengono sostituite dalle prescrizioni che prendono la numerazione 12 bis e 12 ter, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo D2.4 Emissioni in atmosfera:
 - viene sostituita integralmente la prescrizione n. 23 con la versione aggiornata della stessa e sono inserite ex novo le prescrizioni nn. 23 bis e 23 ter, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
 - viene aggiornata la prescrizione n. 25 (emissioni odorigene) con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
 - viene eliminata la prescrizione n. 27 (emissioni di polveri) poiché successivamente inserita la nel Paragrafo del Piano di Monitoraggio e Controllo e sono inserite ex novo le prescrizioni nn. 27 bis e 27 ter, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo D2.5 "scarichi e prelievo idrico":

- viene aggiornata la prescrizione n. 45 relativa al piano di gestione acque meteoriche;
- viene eliminata la prescrizione 49 poiché sostituita dall'inciso *“Resta fermo che il prelievo di acqua da pozzo deve avvenire secondo quanto regolato dalla concessione di derivazione di acqua pubblica, inserito ex novo;*
- nel paragrafo D2.6 EMISSIONI NEL SUOLO, PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE viene eliminata la prescrizione n. 50 in quanto obsoleta;
- nel paragrafo D2.7 EMISSIONI SONORE viene aggiornata la prescrizione n. 55 con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo D2.8 GESTIONE DEI RIFIUTI viene aggiornata la prescrizione n. 63 con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo D2.9 GESTIONE DEGLI EFFLUENTI:
 - vengono eliminate la prescrizione n. 67 (gestione cumuli a piè di campo) e n.68 (trasporto finalizzato all'utilizzazione agronomica) poiché non pertinenti all'installazione;
 - viene eliminata la prescrizione n. 69 (copertura dell'effluente durante il trasporto) , poiché è spostata nella sezione E Raccomandazioni di Gestione (creata ex novo);
- nel paragrafo D2.1.5 “Altre condizioni” viene eliminata perché obsoleta, la prescrizione n. 80 “controlli programmati a carico del gestore”;
- nel paragrafo D3.1.2 Monitoraggio e controllo consumi idrici viene aggiornata la tabella qui inserita con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo D3.1.10 “Monitoraggio e controllo parametri di processo” è aggiornata la tabella qui rappresentata con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;

7 di **precisare** che:

- rimangono in vigore tutte le prescrizioni di cui alla DET – AMB – 2019 – 1829 del 11/04/2019;
- la durata dell'autorizzazione è stabilita dalla Determinazione Dirigenziale DET – AMB – 2019 – 1829 del 11/04/2019 di rilascio dell'AIA;
- il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata determinazione ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;

8 di **fare salvi**:

8.1 i diritti di terzi;

8.2 quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;

9 **dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;

- 10 di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
- 11 di **stabilire** che il presente atto venga trasmesso al SUAP del Comune di Cesenatico affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla ditta Ghiselli Mirco;
- 12 di **stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza al PTR Agrozootecnica di Arpae, al Comune di Cesenatico, all'Azienda USL della Romagna sede di Cesena nonché alla ditta Ghiselli Mirco;

La Responsabile dell'Incarico di Funzione
"Autorizzazioni Complesse ed Energia"
Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.